

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 13 febbraio 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2083 - Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Accordo di programma quadro in materia di e-government e società dell'informazione nella regione campania - Atto integrativo I - Intervento SD08 Metadistretto ICT - Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT - Approvazione del disciplinare e dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle PMI in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT ai sensi del regolamento (CE) 364 del 25/2/04.**

PREMESSO

- che con decisione c(2000) 2347 del 8/08/2000, la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il Programma Operativo 2000-2006 della Regione Campania per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2000/2006, pubblicato sul BURC numero speciale del 7/9/2000;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 13/02/2001 e successive modificazioni è stato approvato il Complemento di Programmazione al P.O.R. 2000-2006, con il quale sono state fissate le procedure attuative degli interventi da ammettere a finanziamento comunitario;
- che la Regione, con deliberazione n. 7132 del 21.12.2001 ha adottato il "Piano strategico per la Società dell'Informazione", successivamente aggiornato con deliberazione di G.R. n. 2376 del 22.12.2004;
- che in coerenza con gli indirizzi programmatici del suddetto documento, con deliberazione n. 2213 del 03.12.2004 la Giunta Regionale ha disposto l'approvazione dello schema relativo all' Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell'Informazione nella Regione Campania;
- che in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell'Informazione, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa Istituzionale finalizzata alla realizzazione di un programma esecutivo di interventi di comune interesse;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell' Atto Integrativo I dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell'Informazione nella Regione Campania ;
- che in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l'Atto Integrativo I dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell'Informazione nella Regione Campania;
- che nell'ambito del predetto Atto Integrativo I è previsto, tra l'altro, la realizzazione dell'Intervento identificato con il codice SD08 "Metadistretto ICT-Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT" finanziato dal programma "ICT per l'eccellenza dei territori";
- che con decreto .dirigenziale. 468 del 28/07/2005 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento in oggetto;
- che, per la realizzazione dell'intervento, le risorse ammontano complessivamente a Euro 42.500.000,00 di cui Euro 13.000.000,00 assegnate con Delibera CIPE 20/2004, Euro 15.500.000,00 con Delibera CIPE 8/2004 ed Euro 14.000.000,00 da fondi POR Campania 2000/2006 Misura 6.3;

CONSIDERATO

- che l'azione mira a supportare la domanda di ricerca e sviluppo in materia di Information Communication Technology proveniente dal tessuto imprenditoriale campano e a valorizzare le realtà produttive tecnologicamente avanzate nel settore;
- che l'obiettivo è quello di favorire il processo di innovazione e di trasferimento tecnologico delle imprese presenti sul territorio regionale attraverso l'attivazione di un apposito regime di aiuto alle PMI finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo da sviluppare anche in collaborazione con i centri pubblici di ricerca;
- che in relazione alle specifiche richiamate attività di ricerca e sviluppo previste dal programma, l'intervento seppure ricadente nell'ambito del settore dell'Information Communication Technology è da collocarsi nel quadro degli interventi attuativi previsti dalla scheda del Complemento di Programmazione del POR relativa alla Misura 3.17 "sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale" e pertanto ammissibile a finanziamento con le risorse della predetta Misura;

CONSIDERATO altresì

- che in sede di approvazione del Bilancio per la corrente annualità il Consiglio Regionale ha destinato 5.500.000,00 di Euro, appostati sul capitolo 254 UPB 6.23.54 del Bilancio 2005, per analoghi interventi in materia di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo da realizzarsi attraverso lo strumento agevolativo di cui alla legge 598/94, le cui procedure di attuazione sono di competenza esclusiva dell'Istituto Mediocredito Centrale spa;
- che a seguito del mancato rinnovo al suddetto Istituto della convenzione, relativa, tra l'altro, alla gestione delle procedure del regime di aiuto di cui alla L. 598/94, le risorse di cui sopra sono rimaste inutilizzate;
- che per dare ulteriore impulso alle attività di ricerca e sviluppo nel settore dell' Information Communication Technology appare opportuno utilizzare le suddette risorse per il sostegno all'iniziativa in parola, trattandosi di fondi destinati ad analoghi investimenti;

VISTO

- che nel rispetto degli impegni assunti con il richiamato Accordo di Programma si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione e pubblicazione del bando per la concessione delle agevolazioni alle PMI entro e non oltre il 31/12/05;
- che a tal fine gli uffici dell'A.G.C. Ricerca scientifica, hanno predisposto l'allegato "disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Aiuti esentati dalla notificazione alla CE ai sensi del Regolamento comunitario 364/2004", nonché i criteri per l'approvazione del bando relativo alla concessione degli aiuti alle PMI nell'ambito del progetto summenzionato;

RITENUTO

- di destinare al finanziamento dell'intervento in parola le risorse disponibili della Misura 3.17 in luogo delle risorse della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006, pari complessivamente a Euro 14.000.000,00, in quanto le attività di ricerca e sviluppo da realizzare risultano maggiormente coerenti con gli obiettivi e le finalità previste dalla mis. 3.17;
- di autorizzare l'impegno delle risorse di cui al capitolo 254 UPB 6.2354 del Bilancio 2005 pari a Euro 5.500.000,00 per il finanziamento di ulteriori progetti nell'ambito dell'intervento relativo APQ e di cui al codice identificativo SD08 "Metadistretto ICT-Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT", nonché agli oneri derivanti dalla gestione delle procedure operative indicati nell'Allegato B relativo ai criteri per l'emanazione del bando;
- di approvare l'allegato disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di ricerca e sviluppo, predisposto ai sensi del Regolamento CE 364 del 25/2/04;
- di approvare altresì i criteri per l'emanazione del bando per la concessione dei suddetti aiuti nell'ambito dell'intervento relativo all'Accordo di Programma Quadro richiamato in premessa,

VISTO

- l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Campania, approvata dal CIPE il 16/02/2000;
- alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e dal responsabile della misura 3.17, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore;

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate

- di destinare al finanziamento dell'intervento richiamato in premessa le risorse disponibili della Misura 3.17 in luogo delle risorse della Misura 6.3 del POR Campania 2000/2006, pari complessivamente a Euro 14.000.000,00;
- di autorizzare l'impegno delle risorse di cui al capitolo 254 UPB 6.2354 del Bilancio 2005 pari a Euro 5.500.000,00 per il finanziamento di ulteriori progetti nell'ambito dell'intervento relativo APQ e di cui al codice identificativo SD08 "Metadistretto ICT-Realizzazione di progetti di ricerca industriale e

sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT", nonchè per gli oneri derivanti dalla gestione delle procedure operative indicati nell'Allegato B relativo ai criteri per l'emanazione del bando;

- di approvare il disciplinare " per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Aiuti esentati dalla notificazione alla CE ai sensi del Regolamento comunitario 364/2004" che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante (ALLEGATO A);
- di approvare, relativamente al suddetto intervento i "criteri per l'emanazione del bando per la concessione degli aiuti in di attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell'Informazione - Atto Integrativo I", che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante (ALLEGATO B);
- di dare mandato al Settore Provveditorato dell'AGC Demanio e Patrimonio perché ponga in essere gli atti connessi alla pubblicazione del bando secondo la normativa vigente;
- di conferire mandato al Coordinatore dell'AGC Ricerca scientifica per gli atti conseguenti alle predette disposizioni, ivi compreso l'approvazione del bando ai sensi della DGR 3466 del 3/6/2000;
- di inviare alle ACG "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica", "Sviluppo attività settore secondario", "Programmazione, Piani e Programmi", "Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali" e ai Settori "Sistemi Informativi", "Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa", "Stampa e Bollettino Ufficiale" per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO
NELL'AMBITO DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006. AIUTI ESENTATI DALLA
NOTIFICAZIONE ALLA CE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 364 DEL 25/02/2004.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 70/2001 Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI del 12/01/01;
- Regolamento (CE) n. 364/2004 Recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo del 25/02/04 pubblicata in G.U. L63 del 28/02/04;
- Decisione C(2000)2347 dell'8/8/00 della Commissione Europea approvazione POR Campania 2000/2006;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 13/02/01 concernente approvazione Complemento di programmazione del POR Campania;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 7133 del 21/12/01 "Strategia Regionale per lo sviluppo dell'Innovazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2377 del 22/12/04 Attualizzazione della "Strategia Regionale per lo sviluppo dell'Innovazione".

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo promossi dalle PMI operanti in Campania ai sensi della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Piccole e Medie Imprese che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi così come definite dal decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05 (GU n. 238 del 12/10/05) di recepimento della Raccomandazione Comunitaria 1422/CE del 6/5/03 (GUCE L124 del 25/05/03).
2. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente disciplinare:
 - a) le attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato;
 - b) gli aiuti ad attività connesse all'esportazioni, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - c) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

Art. 3

(Operazioni agevolabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti promossi da PMI aventi unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania e che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo secondo la seguente classificazione della Commissione UE:
 - **ricerca industriale**, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
 - **sviluppo precompetitivo**, la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili ai fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche, apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Art. 4

(Tipologia ed intensità di aiuto)

1. La Regione Campania concede aiuti a sostegno dei programmi di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nella forma di contributi in conto capitale.
2. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, viene concessa nella misura del:
 - a) 40% per l'attività di sviluppo precompetitivo;
 - b) 65% per la ricerca industriale;
3. Qualora un progetto comprenda sia attività di ricerca industriale che di sviluppo precompetitivo l'intensità di aiuto non può superare la media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
4. L'intensità massima dell'aiuto di cui alle lettere a) e b) può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - 4.1 il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili;
 - 4.2 il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca ovvero con soggetti giuridici (laboratori e strutture di ricerca) partecipati al 100% da Enti pubblici di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente;
 - 4.3 i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

Ai fini dei punti 4.1 e 4.2 le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.
5. In ogni caso il contributo complessivo non può superare i massimali previsti dalla Commissione Europea in tema di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

Art. 5

(Studi di fattibilità)

1. Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari al 75%, calcolata sulla base dei costi degli studi.

Art. 6

(Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente Disciplinare non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria sui medesimi costi ammissibili prevista da fondi comunitari, statali, regionali.

Art. 7

(Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili ai benefici solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data della presentazione della domanda di aiuto.
2. I costi del progetto considerati ammissibili sono i seguenti:
 - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca) nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto di ricerca;
3. spese per l'acquisto della strumentazione e delle attrezzature indispensabili per la realizzazione del progetto, ovvero i costi dell'ammortamento corrispondenti alla durata dell'intervento di ricerca;
4. costi relativi ai servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresi quelli per i servizi di ricerca, per le competenze tecniche, per i brevetti ed i diritti di licenza. Detti costi sono ammissibili fino a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
5. spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca.
6. i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca.

Art. 8

(Bandi di attuazione)

1. La concessione degli aiuti alla ricerca e sviluppo è operata attraverso l'emanazione di bandi ad evidenza pubblica nei quali sono riportate le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni, le tipologie di investimenti e le risorse complessivamente disponibili.

Art. 9

(Procedure per la concessione degli aiuti)

1. La concessione degli aiuti richiede l'espletamento di una procedura concorsuale di tipo valutativa tecnica, economica e finanziaria, tesa a verificare:

- a) qualità del soggetto proponente;
- b) integrazione del progetto nelle strategie di sviluppo del POR e collegamento con i sistemi locali e/o con le filiere regionali;
- c) fattibilità economico-finanziaria dell'intervento;
- d) contenuti innovativi del progetto;
- e) caratteristiche di integrazione dell'intervento;
- f) congruità e pertinenza dei costi;
- g) miglioramento della sostenibilità ambientale;
- h) impatto occupazionale;
- i) partecipazione finanziaria del soggetto proponente.

2. La verifica dell'affidabilità economico-finanziaria delle imprese viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

- a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > \frac{CP - I}{2}$

CN = patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione;

CP-I = costo del progetto al netto delle agevolazioni richieste;

- b) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato;

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato;

3. L'istruttoria delle domande e la verifica dell'affidabilità economica-finanziaria delle imprese è affidata ad una apposita commissione costituita da funzionari regionali e da esperti esterni;

4. Per la valutazione di merito dei progetti, nonché per le fasi di monitoraggio successive al decreto di concessione relative allo stato di avanzamento lavori (SAL e Verifica finale) la Regione si avvale del Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

5. Preso atto della graduatoria dei progetti agevolabili formulata dal Comitato Tecnico Scientifico la Regione procede alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 10

(modalità di erogazione)

1. Il contributo a fondo perduto è erogato alle imprese con le seguenti modalità:

- erogazione di un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, successivamente al decreto di concessione, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo lo schema fornito dalla Regione;
- erogazione di un secondo acconto pari al 30% del contributo concesso dietro presentazione di un rendiconto di spesa non inferiore al 50% del costo del progetto e previa presentazione di polizza fidejussoria di pari importo;
- il saldo del contributo sarà erogato ad intervenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute, il quale dovrà pervenire alla Regione entro 60 giorni dal termine di ultimazione degli investimenti;

2. L'erogazione del secondo acconto e del saldo è subordinata all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle attività realizzate.

Art. 11
(Variazioni)

1. Fermo restando il contributo concesso, in fase di controllo delle spese rendicontate, saranno accettate variazioni su ogni singola voce di spesa in misura non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso alle agevolazioni, salvo verifica di pertinenza e congruità delle spese sostenute;

Art. 12
(Affidamento procedure operative)

1. La gestione delle procedure relative all'istruttoria delle domande di agevolazioni, alla verifica economica-finanziaria delle imprese, all'erogazione dei contributi, al controllo della documentazione giustificativa di spesa ed alle ispezioni presso le imprese possono essere affidati mediante convenzioni a soggetti "in house" della Regione Campania, ovvero a soggetti esterni individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 157/95.

Art. 13
(Adempimenti della Regione)

1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, la Regione Campania trasmette una sintesi delle informazioni relative, secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento CE n. 70/01, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

2. E' istituito un registro dettagliato del regime di aiuti esentato in virtù del presente Disciplinare e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tale regime. La Regione Campania conserva tale registro che deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento CE n. 70/01 sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Le registrazioni relative devono essere conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime di cui al presente Disciplinare. La Regione Campania, su richiesta scritta della Commissione, trasmette entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del regolamento CE n. 70/01 siano state rispettate.

3. La Regione Campania presenta una reazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti in conformità alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali previste ai sensi dell'art.27 del art.27 del regolamento CE n 659/1999 del Consiglio.

Art.14
(norma finale)

Il presente disciplinare verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Campania.

CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE. ATTO INTEGRATIVO I. PROGETTO METADISTRETTO DEL SETTORE ICT.

1. Obiettivi

1.1 L'azione è finalizzata a rafforzare la competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive regionali attraverso la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo nel settore dell'Information Communication Technology promossi da PMI e loro Consorzi.

Sono ammissibili ai benefici i progetti che prevedono la realizzazione sul territorio della Regione Campania di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo secondo la seguente classificazione operata dalla Commissione U.E. (Decisione 96C45/06):

Per ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

Per sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Soggetti beneficiari

Piccole e Medie Imprese e loro Consorzi che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi così come definite dal decreto Ministero Attività produttive del 18/04/05 di recepimento della raccomandazione comunitaria 1422/CE del 6/5/03 (GUCE L 124 del 25/05/03) operanti nel settore dell'ICT e con codice ISTAT di attività 72.2.

3. Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania.

4. Disponibilità finanziarie

4.1 Le risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a € 48.000.000,00 e sono costituite da € 14.000.000,00 del POR Campania 2000-2006 Misura 3.17, € 5.500.000,00 del Fondo Unico Regionale e da € 28.500.000,00 rinvenienti dalle deliberazioni CIPE 20/04 (€ 13.000.000,00) e 8/04 (€15.500.000,00);

4.2 Sono posti a carico degli stanziamenti previsti al precedente comma 4.1, relativamente alle risorse CIPE ed al Fondo Unico Regionale, anche i costi degli esperti e consulenti, componenti il Comitato Tecnico Scientifico di cui ai successivi paragrafi 9 e 10, gli oneri relativi al monitoraggio dell'intervento, nonché le commissioni da riconoscersi al Soggetto Gestore delle procedure attuative da individuarsi secondo le procedure di evidenza pubblica ex d.lgs. 157/95.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo i progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo di costo non inferiore a 800.000 euro né superiore a 2 milioni di euro e che non siano iniziati alla data dell'istanza di accesso agli aiuti.

La durata dei progetti agevolati non può essere superiore a 15 mesi. Il progetto dovrà avere inizio entro 30 giorni dal decreto di concessione.

Le spese ammissibili decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di aiuto e sono quelle previste dal Regolamento CE n. 448/04 e dal Disciplinare per la concessione degli aiuti in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito della Misura 3.17 del POR Campania come di seguito dettagliate :

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca) nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto di ricerca;

- b) spese per l'acquisto della strumentazione e delle attrezzature indispensabili per la realizzazione del progetto, ovvero i costi dell'ammortamento corrispondenti alla durata dell'intervento di ricerca;
- c) costi relativi ai servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresi quelli per i servizi di ricerca, per le competenze tecniche, per i brevetti ed i diritti di licenza. Detti costi sono ammissibili fino a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca.

I costi relativi ai punti a), b), c), d), saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute, Per tutti gli interventi sono sempre esclusi le somme relative all'IVA e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

6. Divieto di cumulo

Gli aiuti non sono cumulabili con altra agevolazione contributiva o finanziaria sui medesimi costi prevista da fondi comunitari, statali, regionali.

7. Misura dell'agevolazione

- 7.1 L'intervento agevolativo viene concesso nella forma di contributo in conto capitale nella misura del:
- 40% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;
 - 65% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale;
- 7.2 Qualora un progetto comprenda sia attività di ricerca industriale che di sviluppo precompetitivo l'intensità di aiuto non può superare la media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
- 7.3. L'intensità massima dell'aiuto di cui alle lettere a) e b) può essere aumentata di 10 punti percentuali purchè sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca ovvero con soggetti giuridici (laboratori e strutture di ricerca) partecipati al 100% da Enti pubblici di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R&S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente. L'ente pubblico di ricerca o almeno uno dei partecipanti al soggetto giuridico di cui in precedenza, ai fini della citata collaborazione, dovrà documentare di aver sviluppato, con continuità negli ultimi tre anni, ricerca scientifica specializzata nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni;
 - i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.
- Ai fini dei punti a) e b) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.
- 7.4 In ogni caso il contributo complessivo non può superare i massimali previsti dalla Commissione Europea in tema di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

8. Modalità di presentazione delle domande

- 8.1 Le istanze di agevolazione sottoscritte dal Legale rappresentante delle imprese richiedenti devono essere redatte, sugli appositi moduli, reperibili sul sito Internet della Regione Campania. Le richieste devono essere relative ad unità produttive regolarmente censite presso la CCIAA.
- 8.2 Le domande, corredate dalla prescritta documentazione e dal **progetto idea**, potranno essere presentate entro 90 giorni successivi a quello della pubblicazione del Bando sul BURC, mediante consegna diretta alla Regione Campania A.G.C. Ricerca Scientifica via Don Bosco 9/E 80141 Napoli.

9. Istruttoria delle operazioni agevolabili

- 9.1 L'istruttoria formale delle domande e la verifica dell'affidabilità economico finanziaria delle imprese di cui al successivo punto 10 è svolta è affidata ad una apposita commissione costituita da funzionari regionali e da esperti esterni.
E' in facoltà della Regione richiedere integrazioni documentali, rettifiche o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria,. Le richieste di agevolazioni medesime decadono d'ufficio, qualora le predette integrazioni non pervengano entro il termine di 30 giorni dalla data della loro richiesta.

10. Verifica dell' affidabilità economico finanziaria

10.1. L'affidabilità economico-finanziaria delle imprese, indispensabile ai fini dell'ammissibilità ai contributi, viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > \frac{CP-I}{2}$

CN = patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale, da deliberare alla data della domanda e da versare, pena revoca dei contributi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

CP-I = costo del progetto al netto dell'agevolazione calcolata sulla base della percentuale minima (40%)

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

10.3 I soggetti risultati idonei all'istruttoria formale e alla verifica economica-finanziaria di cui ai precedenti punti 9 e 10 saranno invitati dalla Regione a presentare i progetti esecutivi.

10.4 Per la valutazione di merito dei progetti, nonché per le fasi di monitoraggio successive al decreto di concessione delle agevolazioni, relative allo stato di avanzamento lavori (SAL e Verifica finale), la Regione si avvale del Comitato Tecnico Scientifico, istituito con decreto dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.

La selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) la qualità del soggetto proponente;

b) integrazione del progetto nelle strategie di sviluppo del POR e collegamento con i sistemi locali e/o con le filiere regionali;

c) fattibilità economico-finanziaria dell'intervento;

d) contenuti innovativi del progetto;

e) caratteristiche di integrazione dell'intervento;

f) congruità e pertinenza dei costi;

g) miglioramento della sostenibilità ambientale;

h) impatto occupazionale;

i) partecipazione finanziaria del soggetto proponente.

11. Ammissione al contributo

11.1 La Regione, nel rispetto della graduatoria formulata dal Comitato Tecnico Scientifico, procede alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

11.2 La Regione comunica alla, alle PMI, a mezzo raccomandata A.R., l'ammissione all'intervento agevolativo ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta di agevolazioni.

11.3 Nei casi in cui le imprese beneficiarie comunicano di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e le suddette imprese non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo.

12. Atto d'impegno

12.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni, entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'ammissione al contributo, devono, pena decadenza da ogni beneficio, dichiarare alla Regione ovvero al Soggetto Gestore, di cui all'art. 12 del "Disciplinare per la concessione degli aiuti in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito della Misura 3.17 del POR.....ai sensi del Regolamento (CE) n 364/2004" la propria accettazione a mezzo raccomandata A.R..

13. Modalità di erogazione

13.1 Sulla base degli stati avanzamento della spesa le imprese trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore Concessionario o altro conforme, compilato in ogni sua parte, allegando copia conforme all'originale della documentazione giustificativa di spesa.

13.2 Il contributo è erogato all'impresa dalla Regione/ Soggetto Gestore, con le seguenti modalità:

- erogazione di un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, successivamente al decreto di concessione, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, secondo lo schema fornito dalla Regione/ Soggetto Gestore, della durata di un anno con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Soggetto Gestore abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa comunitaria sul rendiconto relativo ad una spesa non inferiore all'80% del costo complessivo dell'intervento agevolato;
 - erogazione di un secondo acconto pari al 30% del contributo concesso dietro presentazione di un rendiconto di spesa non inferiore al 50% del costo del progetto, previa presentazione di analoga polizza fidejussoria di pari importo, della durata di un anno con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui la Regione/ Soggetto Gestore abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa comunitaria sul rendiconto relativo ad una spesa non inferiore all'80% del costo complessivo dell'intervento agevolato;
 - il saldo del contributo sarà erogato ad intervenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, il quale dovrà pervenire alla Regione/Gestore Concessionario entro 60 giorni dal termine di ultimazione degli investimenti;
2. L'erogazione del secondo acconto e del saldo è subordinata all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in merito alle attività realizzate.

14 Variazioni

- 14.1 Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione/ Soggetto Gestore eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione dei progetti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini dell'andamento dell'operazione.
- 14.2 Fermo restando il contributo concesso, in fase di controllo delle spese rendicontate, saranno accettate variazioni su ogni singola voce di spesa in misura non superiore al 10% del costo totale del progetto ammesso alle agevolazioni, salvo verifica di pertinenza e congruità delle spese sostenute;

15. Verifica finale e rendiconto delle spese

- 15.1 Il beneficiario entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine di ultimazione degli investimenti dovrà far pervenire alla Regione/ Soggetto Gestore il rendiconto delle spese sostenute utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito della Regione. A seguito della richiesta di liquidazione del saldo da parte dell'impresa, la Regione/ Soggetto Gestore tramite il Comitato Tecnico Scientifico, effettuerà la verifica finale che dovrà valutare sia la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione al progetto ammesso alle agevolazioni con quelli inizialmente previsti.
- 15.2 Nei casi in cui in sede di verifica finale emerga una realizzazione dell'iniziativa non rispondente alle attività e finalità ammesse alle agevolazioni, queste ultime potranno essere revocate totalmente o parzialmente in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 123 recante "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese".

16. Ispezioni e controlli

- 16.1 I competenti organi della Regione, ovvero tramite il Soggetto Gestore possono richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli presso le imprese beneficiarie dei contributi allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese sostenute.
- 16.2. Ai fini delle predette verifiche, le imprese sono tenute ad esibire tutta la documentazione tecnica e contabile relativa alle spese oggetto dell'intervento agevolato.

17. Cessazione e revoca dei contributi

- 17.1. Nei casi in cui in sede di verifica dello stato di attuazione del progetto o a seguito di ispezione e controllo presso le imprese emerga una realizzazione dell'intervento non rispondente alle attività ammesse alle agevolazioni, queste ultime potranno essere revocate totalmente o parzialmente.
- 17.2 I contributi revocati sono restituiti alla Regione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

18. Adempimenti della Regione

- 18.1 Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente Disciplinare, la Regione Campania trasmette una sintesi delle informazioni relative, secondo il modello di cui all'allegato II del

regolamento CE n. 70/01, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

- 18.2 E' istituito un registro dettagliato del regime di aiuti esentato in virtù del presente Disciplinare e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tale regime. La Regione Campania conserva tale registro che deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento CE n. 70/01 sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Le registrazioni relative devono essere conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime di cui al presente Disciplinare. La Regione Campania, su richiesta scritta della Commissione, trasmette entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del regolamento CE n. 70/01 siano state rispettate.
- 18.3 La Regione Campania presenta una reazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti in conformità alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali previste ai sensi dell'art.27 del art.27 del regolamento CE n 659/1999 del Consiglio.

19. Norme finali

Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione/ Soggetto Gestore ogni circostanza che impedisca, rispetto alle previsioni, la realizzazione del progetto, cessazioni di attività, variazioni nella proprietà. E' fatto espresso divieto della cessione della titolarità dell'agevolazione, che il beneficiario conserva fino al completamento del progetto.

Ogni e qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Napoli.